

Provvedimento di diniego rispetto alla procedura abilitativa semplificata (“PAS”) relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di fonte solare fotovoltaica

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 9 gennaio 2025, n. 4 - Sun Gigawatt 1 S.r.l. (avv.ti Saltarelli, Guidetti) c. Comune di Sant’Ilario d’Enza (avv. Merlo) ed a.

Ambiente - Provvedimento di diniego rispetto alla procedura abilitativa semplificata (“PAS”) relativa alla realizzazione di un impianto di produzione di fonte solare fotovoltaica.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso proposto come in rito Sun Gigawatt 1 S.r.l. ha impugnato, con richiesta di misure cautelari sospensive, il provvedimento prot. n. 227 del 4 luglio 2024 con cui il Comune di Sant’Ilario d’Enza ha disposto di “*concludere con esito negativo la procedura abilitativa semplificata*” (PAS) relativa alla realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica da realizzarsi nel medesimo comune.

In particolare, in fatto, con istanza del 7 febbraio 2024, la società ricorrente ha proposto al Comune di Sant’Ilario d’Enza istanza di PAS relativa a un «*progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (impianto fotovoltaico) ai sensi del d.lgs. 28/2011 e s.m.i., di potenza di picco pari a 5,76576 mwp, potenza ac pari a 4,800 mw e relative opere di connessione alla rete elettrica*», ai sensi dell’art. 6, comma 9 bis, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

In data 8 febbraio 2024, il Comune di Comune di Sant’Ilario d’Enza ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

In data 29 febbraio 2024, sono pervenute alla società ricorrente richieste di integrazione documentale formulate da ARPAE, dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, dal Comune di Sant’Ilario d’Enza e dalla Soprintendenza, riscontrate in data 26 marzo 2024.

Con provvedimento n. 209 del 17 giugno 2024, il Responsabile del Settore III - Servizi al Territorio del Comune ha determinato di «*concludere con esito negativo la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto la “Realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione alla rete elettrica” sito in Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) Foglio 13 Mappali 138 – 211 – 213 – 215, in prossimità della S.S. n. 9 – Via Emilia denominata Via 25 Luglio, in area ricadente in Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola proposta dalla SUN GIGAWATT 1 S.R.L.*».

Con nota del 18 giugno 2024, il Comune ha comunicato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rinviando a quanto già espresso con la determinazione n. 209 del 17 giugno 2024, recante l’esito negativo della conferenza di servizi.

In data 28 giugno 2024, la società ricorrente ha presentato le proprie osservazioni, controdeducendo a quanto addotto dal Comune nel preavviso di rigetto.

Con provvedimento n. 227 del 4 luglio 2024, il Responsabile del Settore III - Servizi al Territorio del Comune di Sant’Ilario d’Enza ha determinato di «*concludere con esito negativo la procedura abilitativa semplificata relativa alla realizzazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione alla rete elettrica sito in comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) Foglio 13 Mappali 138 – 211 – 213 – 215, in prossimità della S.S. n. 9 – Via Emilia denominata Via 25 luglio, in area ricadente in Ambito agricolo ad alta vocazione produttiva agricola proposta dalla SUN GIGAWATT 1 S.R.L.*».

Avverso detto provvedimento Sun Gigawatt 1 S.r.l. ha proposto l’odierno ricorso, con richiesta di misure cautelari sospensive.

Si è costituito in giudizio il Comune di Sant’Ilario d’Enza, instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 149 del 10 ottobre 2024, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare così motivando: «*considerato, sotto il profilo del periculum, il danno grave e irreparabile che la società ricorrente subirebbe dalla esecuzione del gravato provvedimento, dal momento che, nonostante sia già decorso il termine di prenotazione temporanea della capacità di rete, il provvedimento di diniego della procedura abilitativa semplificata per l’installazione dell’impianto fotovoltaico avrebbe quale conseguenza la decadenza del preventivo di connessione, ai sensi dell’art. 9.11 del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), di cui all’Allegato A alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08; ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del gravato provvedimento, senza acquisizione del*

titolo alla realizzazione dell'intervento e restando in ogni caso impregiudicata la trattazione del merito». Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.

I. *“Violazione degli artt. 3, 10-bis e art. 14-ter, comma 7, L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 Eccesso di potere e manifesta illogicità del provvedimento”.*

Con un primo ordine di censure, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 14 ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal momento che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi non sarebbe stata adottata sulla base delle *«posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti»*, ma sulla scorta dell’unico parere negativo espresso dallo stesso Comune precedente, in difetto di una motivazione rafforzata nonostante i pareri favorevoli espressi da alcuni enti coinvolti.

Lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che il Comune avrebbe disatteso l’interesse pubblico prevalente alla realizzazione di impianti fotovoltaici, interesse di rilevanza non solo nazionale, ma anche europea, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2022/2577.

Deduce un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato, che si sarebbe limitato a richiamare *per relationem* quanto dedotto in sede di preavviso di rigetto, senza controdedurre rispetto alle osservazioni proposte ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento impugnato dà atto che, a seguito dell’istanza proposta dalla ricorrente, tesa ad attivare la PAS ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, con nota prot. 2889 datata 8 febbraio 2024 è stata avviata la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata con modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; che sono pervenute richieste di integrazione da parte degli enti coinvolti nella Conferenza dei servizi, cui ha fatto seguito un approfondimento istruttorio in contraddittorio; che sono pervenuti i nulla osta del Comando Interregionale Marittimo Nord e del Servizio infrastrutture Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia, il parere del Servizio di Pianificazione Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, il parere tecnico sanitario favorevole con prescrizioni del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell’AUSL Reggio Emilia, il parere favorevole con prescrizioni sulla conformità del progetto alla prevenzione incendi da parte del Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, il parere operativo e il parere tecnico di competenza del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”, il nulla osta con prescrizioni relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse da parte dell’Aeronautica Militare – Comando 1^a Regione Aerea, il nulla osta con prescrizioni del Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” e il parere tecnico in merito alle valutazioni di competenza relative agli impatti ambientali del progetto da parte del Servizio Sistemi Ambientali ARPAE - Area Prevenzione Ambientale Ovest; che, nel termine dei novanta giorni fissato per la conclusione della conferenza dei servizi, non sono pervenuti i pareri e le valutazioni di competenza da parte di altri enti (*id est* Servizio Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica dell’AUSL Reggio Emilia, Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ANAS Struttura Territoriale Emilia Romagna, Snam Rete Gas Centro di Fidenza e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale).

Emerge, ancora, dal provvedimento impugnato che il Comune ha preso visione del parere contrario espresso dal Responsabile del Settore III – Servizi al territorio in data 11 giugno 2024, nonché della determinazione negativa finale della conferenza di servizi fondata sulla non conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti e sulla non idoneità dell’area alla realizzazione dell’impianto ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (c.d. Decreto RED II - *Renewable Energy Directive*).

Sono state, poi, considerate nel provvedimento in esame le osservazioni difensive presentate dalla ricorrente in seguito al preavviso di diniego, ribadendo e richiamando i motivi ostativi già indicati nell’esito negativo della conferenza di servizi e segnatamente: *«I. L’area oggetto di intervento ricade in ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all’art. 11 del PSC e all’art. 15 del RUE vigenti. In tali ambiti, lo strumento urbanistico vigente pone come obiettivi specifici (Norme PSC - art. 11, comma 4): - il consolidamento dell’attività agricola, nel rispetto delle disposizioni di tutela ambientale vigenti, ricadendo l’ambito per intero in aree di ricarica della falda (settore B - di ricarica indiretta - e settore A - di ricarica diretta) nonché nella zona vulnerabile ai nitrati; - il contenimento di nuove costruzioni, da consentire solo per edifici di servizio agricolo aziendali inseriti in corti coloniche esistenti; l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni specifiche dell’area. In tutte le aree agricole, indipendentemente dalla classificazione dell’ambito nel quale ricadono, essendo tutti i terreni del territorio comunale ad alta vocazione produttiva, in quanto costituiti da suoli di classe II dal punto di vista della capacità d’uso a fini agricoli e rientranti nel “principale ambito dei prati stabili”, la realizzazione di nuovi edifici aziendali di servizio agricolo, dove consentita, è ammessa, come disposto dall’art. 6, comma 4, delle NA del PTCP 2010, “in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola redatti ai sensi del comma 2 [3] dell’art. A-19 della LR 20/2000, da attuarsi in conformità agli indici edilizi ammessi dagli strumenti urbanistici comunali per il territorio rurale” - (rif.*

Norme PSC - art. 12 comma 2). Tali obiettivi sono ripresi dalle Norme del RUE, in particolare agli articoli 15 e 16, in cui sono contenute le prescrizioni per le modalità di gestione del territorio che perseguono la tutela delle risorse ambientali. Si sottolinea in particolare che all'art. 15 comma 5 lett. a1) è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità (es. cabine elettriche). Richiamata la sentenza n. 6840/2024 - Corte di cassazione - civile sez. 5 del 14/03/2024 con la quale si stabilisce che "Gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici) realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno considerati a tutti gli effetti, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, quali beni immobili in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente sono rimovibili ed installabili in altro luogo". Per la Corte anche il singolo pannello a terra "assume senza dubbio una natura immobiliare per essere parte componente di un bene immobile". Per quanto sopra esposto, ritenendo l'impianto equiparabile a bene immobile, ovvero nuova costruzione non direttamente connessa all'attività agricola, l'intervento in oggetto non è conforme agli strumenti urbanistici vigenti».

Il provvedimento impugnato indica, quale ulteriore ragione ostativa, la circostanza che: «2. L'area oggetto d'intervento ricade nella fascia di 500m dalla zona industriale artigianale "Bellarosa" in conformità al disposto del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lett. c-ter, tuttavia risulta altrettanto ricadente nella fascia di 500m definita all'art. 20 comma 8 lett. c-quater di rispetto dai perimetri di vincolo individuati dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali ex Legge 1089/1989: a. "Cappella del Cimitero di Calerno" - rif. atto in data 25/08/1976 prot. 3807; b. "Chiesa di Calerno" - rif. atto in data 27/04/1984 prot. 3326 e succ. Decreto 121 del 28/07/2021; Ai sensi dell'art 20 del D.Lgs 199/2021 si ritiene l'area non idonea alla realizzazione dell'impianto come proposto».

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato emerge che il Comune ha diffusamente giustificato le ragioni poste a fondamento del diniego, dando conto dell'interesse pubblico ritenuto prevalente in base alla rilevanza sostanziale del parere dell'Ente stesso (che ha competenza in materia), nonché in forza del disposto normativo nazionale; e che le osservazioni difensive endoprocedimentali (formulate sulla ritenuta non conformità del progetto rispetto agli strumenti urbanistici e sulla presunta non idoneità dell'area in relazione alle lettere c-ter) e c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199) sono state espressamente menzionate e controdedotte ribadendo i motivi ostativi rappresentati in esito alla conferenza di servizi.

Ne discende che i profili evidenziati nelle osservazioni endoprocedimentali non sono stati ignorati dal Comune, ma sono stati espressamente e sostanzialmente esaminati e motivati nel provvedimento finale, sia pur ribadendo l'orientamento già espresso con il preavviso di rigetto.

Giova sul punto ricordare che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedurali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 02 ottobre 2024, n. 7933).

Quanto poi alla conferenza di servizi decisoria, in via generale, va osservato che si tratta di un istituto di semplificazione procedimentale con decisione che si forma "sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti" (art. 14 ter, comma 7); il legislatore, in tal modo, ha introdotto una regola diversa dall'unanimità, che si fonda non su un criterio maggioritario rigido che assegna eguale valenza a tutte le volontà espresse dalle amministrazioni coinvolte, ma su un modulo flessibile che tiene conto delle posizioni concrete assunte dalle singole amministrazioni nell'ambito della conferenza, e in questo contesto riveste particolare rilevanza l'obbligo generale dell'amministrazione di indicare, nella motivazione, le ragioni che l'hanno indotta ad assumere la determinazione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3479).

Il modulo procedimentale in questione, in altri termini, prevede che l'esercizio delle funzioni pubbliche sia svolto dalle competenti figure in un contesto che si conclude con l'adozione di un provvedimento avente la veste di atto adottato, in via ordinaria, da un organo dell'Amministrazione procedente, tenendo conto delle "posizioni prevalenti" espresse in sede di conferenza di servizi: regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile che, rispetto alla rigidità del metodo maggioritario, consente di valutare in concreto, in ragione della natura degli interessi coinvolti, l'importanza dell'apporto della singola autorità e la tipologia del suo eventuale dissenso (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 866).

In tale ottica, la "prevalenza" deve essere apprezzata non in termini quantitativi, ma in termini qualitativi, in ragione della rilevanza sostanziale dell'apporto valutativo-decisorio del singolo ente coinvolto.

Orbene, nel caso di specie la "prevalenza" sostanziale delle ragioni espresse nel parere tecnico comunale è avvalorata dal divieto legislativo di installazione degli impianti in questione in determinate aree (ai sensi del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199), oltre che dalla non conformità con gli strumenti urbanistici locali; "prevalenza" sostanziale che, in ragione della flessibilità caratterizzante il modulo di semplificazione in questione, è idonea ad assorbire ogni altra posizione espressa in seno alla conferenza di servizi, stante la cogenza degli impedimenti che ne scaturiscono.

In definitiva, nella fattispecie *de qua agitur*, la riconducibilità del sito in questione nel novero delle aree per cui sussiste a monte una preclusione legislativa all'installazione degli impianti fotovoltaici, oltre che la non conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, conferiscono alla posizione espressa dal Comune quella valenza sostanziale sì

rilevante tale da potersi ritenere “prevalente”, perché espressione di divieti autonomamente idonei a sorreggere il diniego. Per le illustrate ragioni, quindi, il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

II. “*Violazione dell’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011 e dell’art. 20, comma 8 del Decreto RED II. Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il Comune avrebbe erroneamente ritenuto il progetto non conforme agli strumenti urbanistici, in quanto localizzato in ambito agricolo ad alta vocazione produttiva di cui all’art. 11 del PSC e all’art. 15 del RUE.

Espone, in particolare, che secondo la ricostruzione del Comune, in tale area, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del PSC, gli obiettivi specifici sarebbero il consolidamento dell’attività agricola, il contenimento di nuove costruzioni e l’utilizzo del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con la tipologia degli edifici e con le funzioni specifiche dell’area.

A sostegno della doglianza parte ricorrente afferma che:

- le disposizioni del PSC (di non recente adozione) non sarebbero allineate con gli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti sia a livello europeo sia a livello nazionale;
- eventuali divieti e interpretazioni restrittive del PSC non dovrebbero trovare applicazione, dal momento che l’area in questione sarebbe da considerarsi idonea *ex lege* ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter) n. 1, del Decreto RED II, secondo cui “*le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere*” sono idonee all’installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- in generale, l’art. 12, comma 7, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 consentirebbe espressamente l’ubicazione, in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quali appunto i fotovoltaici; tale prescrizione generale sarebbe stata, poi, meglio declinata dalla portata dell’art. 20, comma 8, del Decreto RED II che prevede una disciplina relativa alle cc.dd. aree idonee *ope legis* nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle relative discipline regionali;
- l’Allegato 3, Paragrafo 17, delle Linee Guida stabilisce che le “*zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei*” e “*l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. [...] L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio*”;
- il divieto di imposizione di limiti aprioristici all’installazione di impianti di fonti energetiche rinnovabili (FER), riconosciuto a livello giurisprudenziale, imporrebbe all’autorità procedente di svolgere un’apposita istruttoria circa le possibilità di realizzazione dei progetti di FER, valutandone la compatibilità rispetto a vincoli preesistenti;
- in particolare, a mente del paragrafo 17 delle Linee Guida, la Regione dovrebbe avviare un procedimento amministrativo nel quale vengano bilanciati, da un lato, l’interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili, e, dall’altro, gli interessi alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, e adottare un provvedimento amministrativo che rechi l’indicazione delle aree non idonee;
- il suddetto principio dell’onere istruttorio e programmatico in materia andrebbe applicato anche al caso in esame, in cui gli strumenti urbanistici vigenti, in quanto di non recente approvazione, non terrebbero conto delle indicazioni del legislatore europeo e nazionale in materia di FER, ponendosi in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, anche alla luce del fatto che nemmeno Regioni e Province sono legittimate a porre divieti aprioristici all’installazione di impianti FER, perciò, *a fortiori* i Comuni, non avendo alcuna competenza (né legislativa né regolamentare) nel settore dell’energia, non possono prevedere divieti senza prima effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici contrapposti;
- il Comune non sarebbe legittimato a imporre divieti all’installazione di FER, basandosi esclusivamente sulla rilevanza della vocazione agricola dell’area, tenuto conto che l’attuale panorama normativo sull’idoneità delle aree (nelle more dell’adozione dei decreti di cui all’art. 20, comma 1, del Decreto RED II) trova necessaria prevalenza rispetto alle discipline locali;
- il Comune non solo avrebbe trascurato il principio di gerarchia delle fonti, ma avrebbe violato anche le statuizioni espresse dalla determina di non assoggettabilità a screening VIA, che ha espressamente riconosciuto che l’area di progetto ricade in area idonea *ex lege*;
- in ragione della competenza comunale in materia di edificabilità dei terreni, il diniego sarebbe comunque illegittimo in quanto il Comune resistente avrebbe erroneamente assimilato gli impianti fotovoltaici agli edifici.

In via di estrema sintesi, con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ritiene che, quanto all’installazione degli impianti di fonti energetiche rinnovabili, gli Enti comunali non possano prevedere divieti negli strumenti di pianificazione

urbanistica senza prima effettuare un bilanciamento tra gli interessi pubblici contrapposti; e che, in ogni caso, l'idoneità delle aree alla collocazione di impianti fotovoltaici è determinata a monte dalla normativa statale nel rispetto del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili.

In definitiva, con tali censure viene ad essere denunciata l'incompatibilità degli strumenti urbanistici - sui quali anche è fondato il diniego *de quo* - rispetto alla normativa nazionale, senza, tuttavia, avere con il ricorso proposto alcuna impugnazione di tali provvedimenti amministrativi; pertanto, la doglianza risulta, in questo senso, inconferente in quanto formulata avverso provvedimenti di cui parte ricorrente non ha chiesto l'annullamento.

In ogni caso, anche volendo riconoscere al motivo di ricorso un più ampio respiro, teso a sostenere che le previsioni comunali sarebbero state sostituite *ope legis* nonché integrate dalla D.A.L. regionale del 2023, il motivo secondo risulta recessivo e assorbito nel seguente con cui parte attrice si duole dell'interpretazione comunale della normativa nazionale [lettere c-ter) e c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199] che essa ritiene comunque prevalente su quella locale.

Inoltre, sul rapporto tra norma nazionale e locale in materia di impianti produttivi fotovoltaici, il Consiglio di Stato, sez. IV, con decisione n. 8491 del 23 ottobre 2024, ha precisato che «L'art. 12, comma 3, del d.lgs n. 387/2003» così recita (nel testo *ratione temporis* vigente): «La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (omissis) La disposizione in commento prevede, dunque, espressamente che l'autorizzazione di tali impianti venga rilasciata «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico» con la conseguenza che «l'art. 12 in esame deve coordinarsi con il PPTR (piano paesaggistico) (omissis) Tale coordinamento si impone in coerenza con le attribuzioni di governo del territorio, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio e tutela del patrimonio storico-artistico, (di competenza concorrente Stato-Regioni), di cui all'articolo 117 della Costituzione, conformemente ai principi di cui all'art. 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge n. 14 del 2006 (rubricata «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio», entrata in vigore il 21 gennaio 2006); norme aventi pari dignità di quelle energetiche nel quadro normativo (omissis) Non si può, pertanto, riconoscere dignità e valore agli obiettivi in tema di produzione energetica a discapito di quelli finalizzati alla tutela del paesaggio. Né la necessità di perseguire determinati obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili può giustificare, in assoluto (in ragione di un generale principio di «favor»), una azione sul territorio che prescinda, mercé un equilibrato bilanciamento degli interessi, l'attuazione efficace e rispettosa di altre esigenze di tutela e sviluppo aventi uguale dignità e forza giuridica. La Sezione ha, sul punto, chiarito che l'insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l'ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali (sent. 11 settembre 2023, n. 8258; id. sent. 30 marzo 2023 n. 3294)».

Quindi, per quanto l'art. 12, comma 3, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 possa ritenersi superato dal successivo Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, in ogni caso resta valido il principio del necessario bilanciamento tra produzione di energia fotovoltaica e valori costituzionali in potenziale conflitto quali la salvaguardia del paesaggio, la protezione dell'ambiente e la tutela del patrimonio culturale; infatti, il comma 3 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199, nel dettare i criteri per l'individuazione, tramite provvedimenti ministeriali, delle aree idonee, prevede che «Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa», confermando il principio enunciato con la citata decisione del Consiglio di Stato del rispetto, tra le altre, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; tali esigenze, nel caso di specie, oltre a trovare tutela nella regolamentazione comunale trovano garanzia, come si avrà modo di approfondire, nella lettera c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

Quanto al profilo di censura con cui parte ricorrente lamenta l'erronea assimilazione degli impianti fotovoltaici agli edifici, precisando che l'impianto fotovoltaico, per le sue caratteristiche intrinseche di amovibilità e temporaneità, non possa essere equiparabile a un edificio, giova precisare che secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 9 ottobre 2024 n. 8113) non è «*il materiale utilizzato che induce o meno a qualificare quella in esame quale nuova opera, ma, come già osservato, la nuova volumetria che, tramite essa, è stata realizzata, ampliando superficie e spazi utilizzabili, oltre a mutare la sagoma dell'edificio. Ossia tutti indici caratterizzanti la nuova costruzione, con conseguente necessità del permesso di costruire*».

Pertanto, l'orientamento invocato dalla ricorrente, rivolto a ritenere non assimilabile l'impianto fotovoltaico ad un edificio, va necessariamente confrontato con l'apprezzamento del caso concreto, non in via generale ed aprioristica, bensì, in relazione allo specifico impatto volumetrico della struttura; ciò, quindi, esclude che si possa invocare nel caso di specie la non riconducibilità dell'impianto *de quo* ad un edificio in base ad una aprioristica ed astratta affermazione circa la sua amovibilità, soprattutto in riferimento ad un impianto di produzione di energia fotovoltaica che ha notevoli dimensioni e struttura.

Per le ragioni esposte, quindi, il secondo motivo di ricorso va respinto.

III. *“Violazione dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater) del Decreto RED II. Erronea interpretazione della disciplina sulle cd. aree idonee. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti e del difetto di istruttoria”.*

La ricorrente espone che il Comune, da una parte, riconoscerebbe la riconducibilità dell'area oggetto d'intervento nella fascia di 500 m dalla zona industriale artigianale “Bellarosa” in conformità al disposto dell'art. 20, comma 8 lett. c-ter), numeri 1 e 2 del Decreto RED II, dall'altra parte, la riterrebbe comunque «*altrettanto ricadente nella fascia di 500m definita all’art. 20 comma 8 lett. c-quater di rispetto dai perimetri di vincolo individuati dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali ex Legge 1089/1989: a. “Cappella del Cimitero di Calerno” - rif. atto in data 25/08/1976 prot. 3807; b. “Chiesa di Calerno” – rif. atto in data 27/04/1984 prot. 3326 e succ. Decreto 121 del 28/07/2021*», come tale non idonea alla realizzazione dell'impianto per come proposto.

Sostiene che il Comune avrebbe erroneamente inteso i criteri indicati alle lett. c-ter), n. 1 e c-quater) del comma 8 citato come tra loro cumulativi, quando, invero, si tratterebbe di criteri alternativi e non cumulativi.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, sulla base della mera interpretazione letterale del dato normativo della lett. c-quater), sarebbe evidente che la stessa ampli il novero delle aree idonee, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, e che la disposizione *de qua* introdurrebbe ulteriori aree rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti; l'utilizzo della locuzione “*fatto salvo*”, infatti, mirerebbe a esplicitare il valore di clausola di chiusura e categoria residuale rispetto al novero di aree idonee *ex lege* e, in questo senso, si esprimerebbe la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del D.L. n. 50/2022 [che ha introdotto la lett. c-quater)] che chiarisce meglio la portata della nuova lettera, la quale “*indica ulteriori aree da considerare idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nelle more dell’individuazione ai sensi dei precedenti commi dell’articolo 20*”.

In particolare, sottolinea parte ricorrente, la citata relazione specificerebbe che, per poter essere considerate idonee ai sensi della lett. c-quater), le aree devono soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni: a) non siano interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004; b) non ricadano nella fascia di rispetto di beni tutelati ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 (ossia dei beni tutelati ai sensi degli articoli 10, 12, 13 e 45 del predetto Codice) né di beni sottoposti a vincolo paesaggistico mediante provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 136. Secondo la prospettazione attorea, la disposizione in esame prescinderebbe dalla destinazione urbanistica del terreno e dall'attuale uso dell'area ma fisserebbe, con norma speciale che individua un caso ulteriore, i parametri di riferimento per l'identificazione dell'area quale idonea con esclusivo riguardo alla presenza e/o coincidenza della stessa rispetto a beni paesaggisticamente rilevanti o alle relative fasce di rispetto (con richiamo, nel senso della alternatività delle lettere della norma, alla pronuncia n. 808/2023, della sezione II del TAR Piemonte). In applicazione della sistematica generale esposta, parte ricorrente deduce che l'interpretazione sostenuta dal Comune sarebbe fortemente restrittiva e limitativa della *ratio* della norma, oltre che macchinosa e artificiosa.

In sostanza, la ricorrente ritiene che l'area di progetto soddisfi i criteri per poter essere classificata idonea ai sensi della lettera c-ter), n. 1, in quanto ha destinazione agricola, non sono presenti vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è situata entro il perimetro di 500 m dalla zona industriale “Bellarosa” ed è già sufficientemente classificata idonea *ope legis* ai fini dell'applicabilità della PAS ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, D. Lgs. n. 28/2011.

Il Collegio ritiene opportuno esaminare la doglianza attorea rispetto al contenuto del provvedimento impugnato.

Sulla presenza di vincoli ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il gravato provvedimento rileva che «*L’area oggetto d’intervento ricade nella fascia di 500m dalla zona industriale artigianale “Bellarosa” in conformità al disposto del D.Lgs 199/2021 art. 20 comma 8 lett. c-ter, tuttavia risulta altrettanto ricadente nella fascia di 500m definita all’art. 20 comma 8 lett. c-quater di rispetto dai perimetri di vincolo individuati dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali ex Legge 1089/1989: a. “Cappella del Cimitero di Calerno” - rif. atto in data 25/08/1976 prot. 3807; b. “Chiesa di Calerno” – rif. atto in data 27/04/1984 prot. 3326 e succ. Decreto 121 del 28/07/2021; Ai sensi dell’art 20*

del D.Lgs 199/2021 si ritiene l'area non idonea alla realizzazione dell'impianto come proposto».

Dalla lettura del diniego impugnato, emerge che la conformità ai sensi della lettera c-ter) è desumibile dalla collocazione dell'area «nella fascia di 500m dalla zona industriale artigianale "Bellarosa"», tuttavia, l'Amministrazione rileva altresì che l'area ricade «nella fascia di 500m definita all'art. 20 comma 8 lett. c-quater di rispetto dai perimetri di vincolo individuati dal Ministero per i Beni culturali e Ambientali ex Legge 1089/1989», e segnatamente, dal vincolo imposto dalla Cappella del Cimitero di Calerno e dalla Chiesa di Calerno.

Di conseguenza, in presenza del suddetto vincolo, non può che considerarsi applicabile la lettera c-quater) citata.

Dalla piana lettura del provvedimento impugnato, infatti, non è rinvenibile una prospettazione antitetica alla alternatività delle lettere c-ter) e c-quater), bensì la presa d'atto che in base alla prima previsione normativa l'area potrebbe rientrare in quelle idonee, mentre in base alla seconda l'idoneità è preclusa dalla lettera c-quater).

In ogni caso, va considerato che, pur contestando l'applicabilità della lettera c-quater), parte ricorrente non ha contestato in fatto il dato oggettivo della rilevata ubicazione dell'area nella fascia di rispetto sopra menzionata; quindi, stante la sussistenza del vincolo, la insistenza dell'area nella fascia di rispetto non è posta in dubbio.

Quanto alla tesi di parte ricorrente rivolta a ritenere che il fatto che l'area prescelta è situata entro il perimetro di 500 m dalla zona industriale "Bellarosa" costituirebbe circostanza già sufficiente a classificarla idonea ope legis ai fini dell'applicabilità della PAS, il Collegio osserva che il comma 9-bis dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 prevede che: «Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».

La invocata disposizione, quindi, prevede, per quanto rileva nella presente sede, che, per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici e agro-voltaici – localizzati in aree idonee (e a determinate condizioni di potenza) e limitrofe (che distino non più di 3 chilometri) a zone con destinazione industriale, artigianale e commerciale – si applicano le disposizioni di cui al comma 1 il quale dispone che «1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti».

La disposizione invocata (comma 9-bis, dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28) è rivolta, quindi, ad individuare i casi in cui è possibile fare ricorso alla procedura semplificata PAS, non occupandosi, invece, direttamente della localizzazione (per la quale fa rinvio ad altre norme) e risultando, pertanto, inconferente ai fini del decidere.

Quanto alla applicabilità della lettera c-quater) al caso di specie, altresì, va considerato che la parte del provvedimento censurata con il terzo motivo è sorretta dalla previsione dell'art. 20, comma 8, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199.

La richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 per la realizzazione del progetto di installazione di un impianto di produzione da fonte solare fotovoltaica è stata presentata in data 7 febbraio 2024 e il diniego riporta il prot. n. 227 del 4 luglio 2024, quindi, il testo della citata norma (art. 20, comma 8, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199), nella parte che interessa, *ratione temporis* applicabile al caso di specie è il seguente:

«Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:

(...)

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre

chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...)).

Il Collegio ritiene che la norma, quindi, sia evidentemente articolata nel senso dell'elencazione di aree idonee declinate, per quanto interessa, nella lettera c-ter) e nella lettera c-quater), con i limiti in esse indicati.

Come già si è avuto modo di osservare, le considerazioni contenute nel provvedimento danno atto della ricorrenza del carattere, favorevole ai sensi della lettera c-ter), della collocazione dell'area «nella fascia di 500 metri dalla zona industriale artigianale “Bellarosa”».

Tuttavia, la determinazione finale è assunta, in parte qua, in ragione della collocazione dell'area nella fascia di rispetto di 500 metri dai beni tutelati (“Cappella del Cimitero di Calerno” e “Chiesa di Calerno”), elemento sfavorevole in base alla lettera c-quater), rispetto al perimetro di vincolo: quindi il diniego non è posto in base ad un aprioristico ed indiscriminato divieto arbitrariamente o illegittimamente posto dall'Amministrazione, come preteso da parte ricorrente, bensì in forza di espressa disposizione di legge che individua le aree idonee nelle varie fattispecie inserite nel comma 8, con dei limiti specificamente e puntualmente indicati [c-quater)].

La tesi di parte ricorrente, invocando il principio di alternatività tra le due disposizioni, vorrebbe l'applicazione della lettera c-ter) (favorevole) ignorando la disposizione di cui alla lettera c-quater) (sfavorevole); tuttavia, tale lettura, risulta incoerente ed incompatibile con l'illustrato principio del necessario bilanciamento tra esigenze produttive e tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; tale bilanciamento, a fronte di un espresso divieto normativo, deve ritenersi già operato ex ante dal Legislatore escludendo che a ciò possa essere chiamata l'Amministrazione.

In altre parole, più che di esegesi normativa, si tratta innanzitutto nel caso concreto di sussunzione della fattispecie nel disposto di legge: il dato incontestato che l'area *de qua* rientri nella “fascia di rispetto” di beni di interesse storico-artistico a suo tempo vincolati ai sensi della Legge n. 1089/1939 (“Cappella del Cimitero di Calerno” e “Chiesa di Calerno”) integra in sé l'espresso divieto di legge di cui alla lettera c-quater). Il Legislatore nella lettera c-quater) ha, infatti, chiaramente inteso vietare l'installazione di impianti fotovoltaici nelle fasce di rispetto di beni tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nel già citato bilanciamento “a monte” degli interessi.

Il fatto che l'area disti non più di 500 metri da zone a destinazione industriale [c-ter)] e, quindi, sia limitrofa alla zona industriale, la renderebbe astrattamente idonea se non ricadesse pure in area vietata. In sostanza, se si può localizzare vicino alle aree industriali, non si possono costruire gli impianti in esame nelle fasce di rispetto dei beni sottoposti a tutela. Tale impostazione è coerente con l'orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 8491/2024) sulla non necessaria prevalenza dell'interesse produttivo rispetto a quello culturale-paesaggistico (quale nel caso di specie la c.d. “cornice ambientale”), che è ritenuta tale dal Legislatore a fronte di un vincolo di rispetto [c-quater)], in congruenza al quadro delineato dal comma 3 dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 che, come visto, nel dettare i criteri per l'individuazione tramite provvedimenti ministeriali delle aree idonee, prescrive che essi tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Il fatto che la lettera c-quater) preveda ipotesi ulteriori rispetto a quelle (“fatto salvo”) della lettera c-ter) non consente all'Amministrazione di obliterare l'applicazione di un espresso divieto su di un bene specifico; d'altronde, ciò è oggettivamente coerente al fatto che se l'impianto può essere utilmente localizzato altrove, la “fascia di rispetto” rimane inamovibile. La norma in esame, allora, richiamando anche quei divieti, ha solo esplicitato - e in definitiva confermato - una preclusione già insita nell'ordinamento, sì che la previsione della lettera c-quater) non riveste in parte qua un reale carattere innovativo della disciplina in questione, inserendosi piuttosto in una norma ‘di chiusura’ riferita alle sole aree estranee ai beni oggetto di tutela ivi indicati. Tale divieto, quindi, non poteva essere ignorato dall'Amministrazione che ne ha fatto doverosa applicazione.

In conclusione, il terzo motivo di ricorso, per le ragioni illustrate è infondato e va respinto.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Tenuto conto della peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)